



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 - Part.Iva 00069890945- Tel-Fax 0865-57135 - E-mail [info@comune.longano.is.it](mailto:info@comune.longano.is.it)

*Prot. n. 2206/2021*

ORDINANZA SINDACALE N. 9/2021

OGGETTO: Esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia terreni incolti presenti all'interno del centro abitato.-

IL SINDACO

Premesso che dalle verifiche effettuate dagli organi preposti, è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni incolti, presenti all'interno del centro abitato del capoluogo e delle frazioni provvedono ad una adeguata manutenzione del verde dei fondi medesimi;

Considerato che la presenza dei terreni incolti e delle aree alberate, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, consapevolmente abbandonati o non curati dai proprietari e/o conduttori, ricoperti da folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, a volte oggetto di depositi incontrollati di materiali eterogenei, rappresentano pericolo per l'igiene pubblica, dando atto alla proliferazione di animali nocivi, e costituiscono potenziale causa di incendi;

Vista la Legge n. 225/52, ed il D.L. n. 112/98 che individuano il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

- RITENUTO necessario provvedere in merito;
- Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Salute Pubblica;
- Vista la legge n. 833 del 1978;
- Visto il Decreto Legislativo n. 31/2001;
- Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Ai proprietari terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che sono a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere agli interventi di pulizia di seguito indicati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi:

ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO p.v.

1 - Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione degli sfalci nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

2 - Regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature, delle piante e dell'erba, nonché rimozione degli sfalci nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, in zone confinanti con le aree pubbliche, nonché l'estirpo dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo le relative recinzioni per tutta la loro lunghezza;

3 - Taglio delle recinzioni, delle radici, dei rami ed in genere di parti arboree che sporgono sulle strade pubbliche rappresentando pericolo per la viabilità e la circolazione;

4 - Taglio di piante ad alto fusto che risultino inclinate verso le strade pubbliche, invadendo lo spazio aereo delle stesse, e/o rappresentando pericolo reale in caso di caduta.

AVVERTE

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o penale, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza, in riferimento ai punti 1 e 2 - la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento), mentre in riferimento ai punti 3 e 4 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 (centosettantatre) ad € 694,00 (seicentonovantaquattro), oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a proprie spese, ai sensi degli artt. 16 e 18 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada).

Che il Comune si riserva la possibilità di provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi previsti ai punti 3 e 4, in caso di imminente pericolo per la pubblica incolumità, con rivalsa delle spese sostenute a carico degli obbligati

Il Responsabile del servizio di vigilanza è incaricato di dare adeguata, massima pubblicità al presente provvedimento, mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché mediante i consueti metodi di diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Longano, li 25/06/2021

IL SINDACO  
Avv. Cristian Domenico Sellecchia

